



TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, **Dott. Marco Bortone**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° **5224** del R.G.A.C.C. dell'anno **2008** vertente

TRA

XXXXXX S.r.l., in persona del legale rappresentante e amministratore pro tempore XXXXXX, con sede in Atesa ed elettivamente domiciliata in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31, presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE IN OPPOSIZIONE A DECRETO D'INGIUNZIONE

CONTRO

Banca XXXXXX S.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. XXXXXX, con sede in Pescara ed ivi elettivamente domiciliata, in XXXXXX

XXXX, presso lo studio dell'avv. XXXXXX, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta



CONVENUTA IN OPPOSIZIONE A DECRETO D'INGIUNZIONE

OGGETTO: opposizione a decreto d'ingiunzione n. 1217/08.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 3-5-2013.

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Con atto di citazione notificato il 10-10-2008 la XXXXXX. S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, notificato il 25-7-2008, emesso da questo Tribunale in favore della Banca XXXXXX S.p.a. per l'importo di € 56.934,42, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 7 % e spese, quale saldo debitore, alla data del 24-5-2008, del conto corrente n. 102135 (originariamente 100060, poi 513712) con apertura di credito, rapporto intrattenuto con la filiale di Atesa dal 9-6-2000.

Lamentava l'opponente l'illegittimità dell'applicazione (1) di tassi debitori d'interesse superiori a quelli dovuti, (2) delle successive variazioni del tasso d'interesse intervenute nel corso del rapporto, (3) degli interessi anatocistici debitori con periodicità trimestrale, (4) delle commissioni di massimo scoperto, (5) dell'anticipazione e posticipazione delle valute e (6) l'usurarietà del tasso effettivo applicato, chiedendo, con la revoca del decreto opposto, un ricalcolo delle somme effettivamente dovute anche a mezzo di c.t.u. e l'eventuale restituzione dell'indebitato in suo favore, con interessi e rivalutazione, nonché la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni patiti per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie e per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, da liquidarsi anche in via equitativa.

Si costituiva in giudizio la Banca XXXXXX S.p.a. rivendicando la legittimità delle operate contabilizzazioni, in difetto anche di prova contraria, concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Sulle produzioni documentali acquisite, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed espletata c.t.u., all'udienza del 3-5-2013 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni sessanta più venti).



RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve decidere se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. 12-5-03, n. 7188; Cass. 12-8-04, n. 15702), pronunciandosi dunque nel merito della domanda e delle eccezioni delle parti.

La posizione sostanziale di attore è riconducibile in capo al ricorrente, il quale, quindi, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente.

In particolare le risultanze dei saldaconto, autocertificati da dirigente bancario, se rivestono efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 385/93, quanto meno nel giudizio monitorio, resta salvo l'onere della parte convenuta in opposizione, che come accennato, riveste la qualità di attrice in senso sostanziale, di fornire nella fase del giudizio ordinario la piena prova delle componenti attive e passive registrate in conto e dunque dell'esattezza del saldo passivo finale, che costituisce il credito preteso.

Sulla base delle produzioni documentali ritualmente acquisite, in specie di quelle di natura negoziale, con riferimento alle quali la convenuta ha rivendicato la legittimità delle operate contabilizzazioni, è stata dunque espletata c.t.u. contabile per la verifica, la ricostruzione e la rideterminazione del saldo contabile finale del rapporto di apertura di credito in conto corrente oggetto di causa.

Richiamate le questioni che costituiscono la materia del contendere, a riguardo della prima di esse va ricordato che in ossequio alla legge sulla trasparenza bancaria, 17 febbraio 1992, n. 154, che all'art. 3 ha reso obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, in presenza di pattuizioni scritte, rilevati criteri di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso d'interesse ultralegale, questo è legittimamente esigibile sulla base della documentazione contrattuale.

Il c.t.u. dott. Giuseppe Lampieri, esaminata la documentazione di carattere negoziale, ne ha riscontrata l'assoluta carenza quanto alla determinazione dell'affidamento accordato, alle modalità tecniche del suo utilizzo ed alle relative variazioni eventualmente intervenute in



corso di rapporto.

Ha verificato la pattuizione di un unico tasso creditore, nella misura del 2 % nominale, e di più tassi debitori, rispettivamente riferiti allo scoperto di conto corrente (10 %), all'apertura di credito a revoca (7 %) e temporanea (7 %), a SBF (9 %) e ad anticipo fatture (9 %).

Non disponendo tuttavia di alcuna documentazione relativa agli affidamenti accordati ed all'eventuale utilizzo di castelletti per anticipazione SBF o per anticipo fatture, ha utilizzato un unico tasso debitore, inizialmente del 7 % previsto per la forma generica dell'apertura di credito a revoca, applicando e mantenendo le variazioni migliorative via via riscontrate (per quanto si dirà subito dopo), dall'inizio del rapporto fino al 28-2-2007, data di comunicazione della revoca degli affidamenti; da tale decorrenza ha applicato il tasso del 10 % previsto per lo scoperto di conto corrente, anche in questo caso applicando e mantenendo le variazioni migliorative via via riscontrate.

Val la pena di puntualizzare che la revoca del fido e la chiusura del conto non vanno confuse con l'estinzione del rapporto contrattuale, in quanto il conto corrente di corrispondenza si estingue non già al momento della chiusura contabile del conto, con successivo passaggio a sofferenza, ma soltanto nel momento del pagamento delle somme utilizzate: infatti la chiusura del conto è un'operazione soltanto contabile, a fronte della quale il saldo viene "girato" a sofferenza, confluendo così in un altro conto soltanto per ragioni di gestione contabile e non già quale effetto di estinzione del rapporto; lo stesso recesso della banca che precede questa operazione, se da un lato comporta il venir meno del potere di disporre dell'accreditato, non determina l'estinzione del rapporto che avverrà, invece, soltanto a restituzione avvenuta.

A riguardo della seconda questione si ricorda che solo in presenza di un valido patto di ius variandi in capo alla banca, è legittimo il tasso eventualmente modificato in senso peggiorativo per il cliente, tenute presenti le prescrizioni della Legge n. 154/92, trasfuse negli artt. 117, 118 e 127 del T.U.B., sulla determinatezza convenzionale dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione, sulla necessità che l'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione sia espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente, sulla comunicazione al cliente delle variazioni in peius, il tutto a pena di inefficacia delle variazioni sfavorevoli.



Nel caso di specie, verificata la previsione contrattuale della possibilità di variare i tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione in senso sfavorevole alla cliente, clausola approvata specificamente, il c.t.u. ha tuttavia riscontrato l'assenza, per tutta la durata del rapporto, di qualsiasi comunicazione di variazione delle condizioni economiche, sicchè ha disapplicato tutte le variazioni sfavorevoli dei tassi d'interesse e di ogni altra spesa e condizione, e mantenuto quelle favorevoli.

A riguardo della quarta e quinta questione, se è vero che in mancanza di pattuizioni scritte devono essere escluse dai conteggi le commissioni di massimo scoperto, esse viceversa, in caso di pattuizioni scritte, possono essere conteggiate in conformità alle stesse.

Si tratta invero di un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione: si tratta invero di un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della banca ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido.

E sempre alla eventualità di una valida pattuizione, nel contratto, della entità, periodicità e metodologia di calcolo delle spese di tenuta del conto e simili, occorre far riferimento per il riscontro delle relative applicazioni.

Eguale le modalità di addebito di valuta possono essere convenzionalmente pattuite; in tal caso esse vanno applicate in conformità, ferma restando, per i versamenti di denaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca, assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale è effettuato il versamento (art. 120 c. 1 del T.U.B.), l'applicazione di valuta pari al giorno di effettuazione dell'operazione.

Il c.t.u. ha quindi riscontrato prezzi e condizioni contrattualmente previsti, quali spese fisse di chiusura pari a L. 50.000, spese di tenuta conto, pari a L. 1.700 per operazione, senza franchigia, commissioni di massimo scoperto nelle ipotesi e misure riportate in apposita tabella, in particolare stabilite in misura dello 0,250 % tanto sullo scoperto di conto corrente che sull'apertura di credito, sia a revoca che temporanea.

Pur in presenza di dettagliata disciplina in tema di condizioni e spese relative ai servizi di incasso e accettazione effetti, considerate le sintetiche descrizioni riportate negli estratti conto, non ha potuto, in mancanza di altra documentazione di dettaglio relativa alle operazioni di incasso/sconto/anticipazione su effetti, titoli e documenti, verificare la natura e le modalità delle operazioni eventualmente effettuate e quindi la corretta applicazione delle



condizioni contrattuali.

Ha quindi scomputato tutti gli addebiti di spese non periodiche e periodiche diverse dalla spese fisse di chiusura e dalle spese di tenuta conto, calcolate sulla base delle operazioni registrate; ridotto quelle addebitate in eccesso, fino all'importo inizialmente previsto in contratto; ridotto l'aliquota delle commissioni di massimo scoperto applicata in eccesso, fino alla percentuale inizialmente prevista in contratto.

Verificato che il contratto solo determina in tre giorni la valuta sui versamenti di assegni e vaglia ed in due giorni la valuta sui versamenti di assegni tratti su altri sportelli XXXXXX, ha mantenuto, per i versamenti di assegni e vaglia, diversi dai versamenti di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza, la valuta originaria per quelli che presentavano una valuta non superiore a tre giorni e l'ha ridotta a tre giorni per gli altri; ha applicato valuta pari al giorno di registrazione per tutte le altre operazioni, a debito e a credito, con esclusione della liquidazione delle competenze periodiche, per le quali ha mantenuto valuta fine trimestre.

In ordine alla terza questione, la capitalizzazione degli interessi va esclusa fino al 22-4-2000, data di entrata in vigore della Delibera CICR 9-2-2000, mentre per il periodo successivo ben può essere inclusa in conformità alle modalità e criteri di cui alla delibera medesima.

Ed invero la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenze nn. 2347/99; 3096/99; 12507/99; 15706/99;15706/01; 1281/02; 4490/02; 4498/02; 8442/02; 11772/02; 2593/2003 e successive) è ormai pacifica nel ritenere, secondo orientamento consacrato anche dalle S.U. (sentenza n. 21095 del 7-10/4-11-2004), l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità ex tunc, ex artt. 1283, 1284, 1419 c.c., delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999.

L'art. 1283 c.c., norma espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo, è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (purchè questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. Cass. nn. 5271/2002, 15838 e 7407/2001, 8377/2000) o per effetto di una convenzione fra le



parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari.

Ciò, come più volte ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, onde prevenire fenomeni usurari e consentire al debitore di conoscere i maggiori costi comportati dal suo inadempimento e comunque di calcolare, al momento della stipula della convenzione, l'esatto ammontare del suo debito; richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito (cfr: Cass. n. 2593/2003).

E' quindi acquisito il seguente principio: "La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari".

L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poichè a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi.

Questa giurisprudenza ha portato alla modifica dell'art. 120 D.Lgs. 1-9-1993, n. 385 (T.U.B.) ad opera dell'art. 25 D.Lgs. 4 agosto 1999, n.342, che, regolando pro futuro l'anatocismo bancario, al comma 2 statuisce che "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

La relativa delibera attuativa emessa dal CICR in data 9.2.2000 (con efficacia dal 22.4.2000), ha stabilito, in conformità, che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere pattuita e stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori" ed ha statuito che "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore" della delibera dovessero "essere adeguate" alle disposizioni in parola entro il 30 giugno; che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche entro la stessa data



avrebbero potuto provvedere all'adeguamento in via generale mediante pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dovendo poi fornire di tali nuove condizioni opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque, entro il 31.12.2000; nel caso in cui invece le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovute essere approvate dalla clientela.

Il comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 342/1999 citato prevedeva che: "Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente".

Senonché la Corte Costituzionale, con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma.

Orbene la clausola anatocistica, pattuita in un contratto di conto corrente bancario anteriormente all'entrata in vigore della suddetta Delibera CICR, con cui sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi a condizioni diverse da quelle di cui all'art. 1283 c.c., va dichiarata nulla per contrasto con tale norma, da ritenersi imperativa e non derogabile dalla volontà delle parti.

Ove invece nel contratto, successivamente alla data di entrata in vigore della richiamata Delibera CICR, le parti espressamente addivengano alla pattuizione della capitalizzazione attiva e passiva degli interessi rispettando il precetto normativo imperativo di garanzia della pari periodicità dell'anatocismo, a tali condizioni, ex lege quindi (art. 120 T.U.B.) e per la specifica materia bancaria in esame, deve senz'altro ritenersi consentita la deroga al principio generale di cui all'art. 1283 c.c..

Detta delibera, come è noto, ha stabilito (art. 2) che "Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è



consentita la capitalizzazione periodica”; che (art. 3) “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l’importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell’art. 2”; che (art. 6) i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Ove dunque nel contratto, successivamente alla data di entrata in vigore della richiamata Delibera CICR, le parti espressamente addivengano alla pattuizione della capitalizzazione attiva e passiva degli interessi rispettando il precetto normativo imperativo di garanzia della pari periodicità dell’anatocismo, a tali condizioni, ex lege quindi (art. 120 T.U.B.) e per la specifica materia bancaria in esame, deve senz’altro ritenersi consentita la deroga al principio generale di cui all’art. 1283 c.c.; allo stesso modo nei rapporti di mutuo le parti possono pattuire la corresponsione degli interessi sulle rate non rimborsate dalle date di scadenza e, in caso di risoluzione del contratto, da tale data sull’importo complessivamente dovuto.

Nel caso di specie il c.t.u. ha riscontrato che sono tutte rispettate nel contratto di apertura del conto corrente le condizioni relative alla determinazione della periodicità (trimestrale) e dei tassi, alla reciprocità nella liquidazione e capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, all’indicazione del tasso annuo composto, all’approvazione specifica per iscritto delle clausole relative alla capitalizzazione; ha mantenuto pertanto la capitalizzazione periodica trimestrale.

In ordine infine all’ultima questione dell’usurarietà del tasso d’interesse effettivo



applicato, va ricordato che sulla base di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, e per la conseguente esclusione di qualsiasi interesse, ai sensi dell'art. 1815 c.c. modificato, e della Legge n. 24 del 2001 di conversione del D.L. 394/2000, per la quale si qualificano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, non assumono rilevanza superamenti dei tassi soglia intervenuti nel corso del rapporto per effetto delle modifiche intervenute nella rilevazione dei tassi medesimi, e devono essere qualificati come usurari, e dunque epurati dal ricalcolo, i tassi superiori al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U. relativamente alla specifica categoria di operazioni, aumentato della metà, pertanto dovendosi provvedere a confrontare il tasso applicato, determinato tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, ed il tasso medio stabilito negli appositi decreti ministeriali pubblicati con cadenza trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale, operandosi tale comparazione tra la specie di rapporto bancario per cui è causa e la pertinente categoria di operazione indicata negli anzidetti decreti ministeriali.

Il c.t.u. ha dato atto di aver proceduto in conformità, pur ribadendo di non aver potuto disporre, fino al 28-2-2007, della documentazione relativa agli affidamenti concessi, e, sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia e della nota della stessa Banca d'Italia, Vigilanza creditizia e finanziaria, n. 1166966 del 2-12-2005 ad oggetto "commissione di massimo scoperto", ha verificato, applicando i numeri, i saldi contabili e le basi di calcolo delle commissioni di massimo scoperto come rideterminati in forza di quanto sopra (ipotesi di ricalcolo che va dunque presa in considerazione rispetto all'altra formulata in alternativa), che la soglia di usura risulta superata nel terzo e quarto trimestre 2007 e nel primo e secondo trimestre 2008; scomputati tutti gli interessi, remunerazioni, commissioni e spese comunque denominati collegati all'erogazione del credito addebitati dalla banca in tali trimestri di superamento (di fatto i soli interessi passivi, giacchè allo scomputo degli altri oneri egli aveva già proceduto in quanto non previsti contrattualmente o addebitati in eccedenza rispetto alle pattuizioni o a seguito di variazioni favorevoli applicate dalla banca e mantenute anche nei periodi successivi), ha quindi definitivamente rideterminato il saldo finale del conto corrente alla data del 23-5-2008 in € 28.216,91 a favore della correntista.



In risposta alle osservazioni critiche formulate dalle parti, ha confermato tali conclusioni, ribadendo dunque di essersi uniformato, nelle metodologie di calcolo adottate, ai quesiti postigli con l'ordinanza in data 6-7-2009.

A riguardo della condivisibilità di tali conclusioni basta ricordare che la c.t.u. non rientra nella categoria dei "mezzi di prova in generale", in quanto oggetto di separata disciplina nell'apposito paragrafo 1 della sezione III del titolo I del libro secondo del c.p.c., ed adempie alla funzione preminente di fornire al giudice, oltre che quale organo di istruzione, quale organo di decisione, adeguato supporto al suo convincimento, quando si discuta di fatti rientranti in ambito strettamente tecnico; in tal senso (cfr: Cass., Sez. III, sentenza n. 11359 del 31/07/2002; Sez. III, sentenza n. 11317 del 21/07/2003) scopo della consulenza tecnica d'ufficio è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche e di essa dunque egli è legittimato ad avvalersi quando soltanto con il ricorso a tali specifiche cognizioni tecniche possa effettuarsi l'accertamento di determinate situazioni di fatto.

Ancora la Suprema Corte evidenzia (cfr.: Cass. Sez. VI, 29 gennaio-19 febbraio 1999, n. 2199, in tema di perizia nel processo penale) che alla c.t.u. il giudice ricorre quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni richiedenti specifiche competenze tecniche, per definizione escluse dalle cognizioni sue proprie, per cui non si può dal giudice medesimo pretendere l'autonoma dimostrazione dell'esattezza delle conclusioni raggiunte dal perito, quando a esse egli ritenga di prestare adesione; è invece sufficiente che dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale risulti un'adesione consapevole e controllata, frutto di attento e ragionato studio, necessariamente condotto nel presupposto che le conclusioni peritali siano, fino a prova contraria, affidabili, sia per la particolare competenza di cui il perito si deve presumere fornito, sia per l'impegno di correttezza, lealtà e imparzialità, assunto dal perito all'atto del conferimento e dell'accettazione dell'incarico.

Pertanto, le ferme ed ampie argomentazioni del tecnico incaricato dall'Ufficio non possono che prevalere sulle osservazioni dei consulenti di parte, che conservano valore di allegazioni difensive, seppur di carattere tecnico, che ben possono essere disattese senza dover essere puntualmente analizzate e confutate.

Ordunque, in applicazione delle norme sull'indebito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.), revocato il decreto ingiuntivo opposto, va accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente di ripetizione dell'importo di € 39.671,79 nei confronti della banca opposta.



Quanto alla decorrenza degli interessi legali non sono emersi elementi tali da escludere la buona fede iniziale della convenuta (buona fede che, come è noto, si presume ex art. 1147 c.c.).

Per tale ragione, in ossequio al disposto dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali sulla somma da corrispondere devono essere computati dalla data di notifica dell'atto di citazione (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2005, n. 4745; conforme Cass. III, 28 gennaio 2004, n. 1581, secondo la quale "in parziale deroga rispetto a quanto previsto sia dall'art. 1282 che dall'art. 1224 c.c., il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi a partire dal momento del pagamento, a meno che l'accipiens non sia in mala fede, e non è sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma è necessario a questo scopo la proposizione di un'apposita domanda giudiziale").

L'opponente ha altresì richiesto il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria e di quelli specifici subiti per effetto della privazione del credito di cui avrebbe potuto disporre nell'esercizio della propria attività commerciale, nonché per effetto dell'indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, lesiva del proprio buon nome e di ostacolo ad ulteriori opportunità di accesso al credito.

Senonchè, quanto all'onere della prova ed alle modalità risarcitorie del maggior danno da ritardato adempimento (la rivalutazione monetaria costituisce solo una di esse: cfr. Cass., Sez. Un. n. 10796 del 1994), va segnalato che la giurisprudenza della Suprema Corte si è attestata sulla necessità che, non essendo la prova del maggior danno implicita nel fatto stesso della svalutazione monetaria, il creditore dimostri l'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, pur essendo utilizzabile ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi (cfr.: Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 1997, n. 9660).

Così è stato ritenuto che "nelle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, nè costituisce di per sè un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre gli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a



carico di tutti i possessori di denaro; in particolare, e sempre nei limiti degli elementi forniti dal danneggiato, il suddetto principio può comportare, in favore del creditore esercente attività imprenditoriale, la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della necessità di avvalersi del prestito bancario, e quindi il calcolo forfettario del danno in questione, rispettivamente, alla luce dei proventi medi dell'attività imprenditoriale o del costo del prestito bancario" (Cass. civ., Sez. V, 16 luglio 2003, n. 11120).

In senso meno rigoroso la Cass. civ. Sez. III, 7 gennaio 2004, n. 58 ha riconosciuto che "in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore - del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. Peraltro, quando il creditore, non limitandosi a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, fornisca gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria economica d'appartenenza (nella specie, mediante la produzione di documentazione comprovante il ricorso al credito bancario con la misura degli interessi passivi sopportati), il giudice del merito deve di essi tenere conto nella determinazione dell'esatto ammontare (anche) di tale pregiudizio sofferto dal creditore (nel caso, dovendo valutare l'entità del pregiudizio economico derivante al creditore dal pagamento degli oneri passivi bancari che avrebbe evitato se avesse avuto la disponibilità della somma non corrisposta dal debitore), e non può prescindere facendo direttamente luogo alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ."

Nella specifica materia della ripetizione d'indebito è stato in particolare sancito (Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2001, n. 6420), che "la pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un istituto previdenziale inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore, che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e - ove risulti provato, anche solo per presunzione - il



risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale la semplice qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria".

Più di recente è intervenuta però la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19499 del 16 luglio 2008), fissando il principio per cui "nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale" (conformi: Cass., Sez. Lav., 24 febbraio 2009, n. 4402; Cass. V, 31 luglio 2009, n. 17813; Cass. III, 28 settembre 2009, n. 20753; Cass. II, 24 maggio 2010, n. 12609).

Nel caso di specie, non essendo stata fornita la prova puntuale dei pregiudizi come sopra specificamente lamentati, secondo l'insegnamento appena riportato, il risarcimento invocato non può essere conseguito attraverso l'automatico ricorso alla rivalutazione monetaria o a criteri equitativi; la pretesa risarcitoria infatti, in mancanza della dimostrazione dell'effettività di un danno risarcibile, e comunque dell'indicazione degli invocati parametri di liquidazione equitativa, non può trovare accoglimento.

Resta ferma tuttavia la risarcibilità attraverso l'applicazione dell'eventuale superiore



saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato, con scadenza non superiore a dodici mesi, rispetto al saggio degli interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza, secondo liquidazione come da dispositivo, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 9 c. 3 della L. 24-3-2012, n. 27 di conversione del D.L. 24-1-2012, n. 1 ed a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (scaglione da € 25.001,00 a € 50.000,00; fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria: valori medi); la spesa per la consulenza contabile di parte, in astratto risarcibile come tutti gli oneri, giudiziali e stragiudiziali, che il creditore abbia dovuto sopportare per conseguire quanto illegittimamente rifiutatogli dal debitore, non è documentata.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalla XXXXXX S.r.l., in persona del legale rappresentante e amministratore pro tempore XXXXXX, attrice in opposizione a decreto d'ingiunzione, contro la Banca XXXXXX S.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. XXXXXX, convenuta in opposizione a decreto d'ingiunzione, contrariis reiectis, così provvede:

- revoca il decreto d'ingiunzione opposto;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 28.216,91, oltre interessi al tasso legale ovvero al tasso, se superiore, di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.848,00, di cui € 348,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi d'avvocato, oltre I.V.A. e C.A.P.;
- pone in via definitiva a carico della convenuta le spese di c.t.u. già liquidate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 3-12-2013

Il Giudice
Dott. Marco Bortone

